

Camera dei Deputati – Aula del 5 Giugno 2012 - Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: S. 2156 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Approvato dal Senato) (A.C. 4434-A); e delle abbinate proposte di legge: Di Pietro ed altri; Ferranti ed altri; Giovanelli ed altri; Torrisi ed altri; Garavini; Ferranti ed altri (A.C. 3380-3850-4382-4501-4516-4906) (ore 16,51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Pietro ed altri; Ferranti ed altri; Giovanelli ed altri; Torrisi ed altri; Garavini;

Ferranti ed altri.

Ricordo che nella seduta del 30 maggio sono stati accantonati l'emendamento Di Pietro 2.280 e la votazione dell'articolo 2. Ricordo, inoltre, che nella seduta del 31 maggio sono stati accantonati i seguenti articoli aggiuntivi: 4.0600 del Governo, unitamente ai relativi subemendamenti Bragantini 0.4.0600.1 e Vassallo 0.4.0600.2; Mantovano 4.0250, 4.0252 e 4.0253.

Avverto che sono in distribuzione un'ulteriore nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 4.0600 del Governo e una nuova formulazione dell'emendamento 5.600 del Governo, nonché il subemendamento Favia 0.4.0600.3. Avverto, inoltre, che, prima dell'inizio della seduta, sono state ritirate dai presentatori le seguenti proposte emendative: Ferranti 9.06 e 10.259, Mariani 9.07 e 9.08, Ria 10.251, Giovanelli 10.026, 10.027, 10.06, 10.09 e 10.07. Ricordo che nella seduta del 31 maggio sono iniziati gli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Chiedo al relatore da dove intenda riprendere i nostri lavori.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, ho sentito ora per la prima volta che ci sono degli emendamenti ritirati. Poiché noi riteniamo di fare nostri diversi di essi, vorrei che risulti agli atti che segnaliamo di farli nostri. Vogliamo che ciò risulti agli atti.

PRESIDENTE. Tutti quelli che sono stati ritirati?

ANTONIO DI PIETRO. No, non voglio far perdere tempo. Presentiamo adesso la richiesta, ma intanto continuiate. Deve risultare agli atti perché altrimenti ci dite che siamo fuori termine. Tutto qui.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, secondo la costante prassi interpretativa, adottata sin dalla XIII legislatura, gli emendamenti ritirati al di fuori della seduta non possono essere fatti propri, non sussistendo fra il ritiro e l'approvazione quel vincolo di immediatezza che il Regolamento prevede. Le proposte emendative ritirate prima della seduta, infatti, non esistono più agli atti.

In tal senso, si veda anche la seduta della Giunta per il Regolamento del 28 febbraio 2007, in cui è stata confermata la validità della prassi che esclude che possano essere appropriati emendamenti o subemendamenti ritirati fuori dalla seduta. La *ratio* di tale disciplina discende dalla necessità, precisata dal Presidente della Camera nella seduta del 17 novembre 1999 e dalla Giunta per il Regolamento in pari data, per consentire al deputato che in tenda ritirare l'emendamento di presentare un ordine del giorno che sarebbe altrimenti precluso

dall'eventuale appropriazione dell'emendamento stesso e dalla sua reiezione da parte dell'Assemblea.

Torno a chiedere al relatore da dove intenda riprendere i nostri lavori. Prego, onorevole Santelli.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, noi continueremo dall'articolo 5.

(Ripresa esame dell'articolo 5 - A. C. 4434-A)

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 5. Risultano ancora aver chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti dell'articolo 5 l'onorevole Paolini e l'onorevole Di Pietro.

Prendo atto che i deputati Paolini e Di Pietro rinunciano ad intervenire.

ANTONIO DI PIETRO. Se ci fa capire, signor Presidente, non capisco! Deve rispettare anche noi!

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, la prego però.... Ripeto, onorevole Di Pietro, quando si sta in aula, si ascolta. Ho chiesto al relatore da quale punto dovevamo ripartire. Ha detto dall'articolo 5 e ho annunciato che risultavano ancora iscritti sul complesso degli emendamenti all'articolo 5 l'onorevole Paolini e l'onorevole Di Pietro. Ho dato la parola all'onorevole Paolini che ha rinunciato ad intervenire. Chiedo a lei se intenda intervenire sul complesso degli emendamenti all'articolo 5. Non intende farlo. Bene, rinuncia.

Chiedo, quindi, al relatore di esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 5.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Sisto 5.250 purché sia riformulato nel modo seguente: «al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole «o diffamazione» con le seguenti: «ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

Le Commissioni accettano l'emendamento 5.600 (*Nuova formulazione*) del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Santelli, chiedo scusa, ma la riformulazione che risulta a noi depositata non prevede la soppressione della parola «diffamazione». Può rileggerla, per favore, così siamo tutti più tranquilli?

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Per diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

PRESIDENTE. Il Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Sisto, accoglie la riformulazione dell'emendamento 5.250, a sua prima firma, proposta dalle Commissioni?

FRANCESCO PAOLO SISTO. Sì, signor Presidente. Vorrei in breve tempo spiegare i motivi di questo emendamento affinché ne rimanga traccia. È un emendamento che serve semplicemente ad evitare che, per raccogliere le condizioni spiegate proprio dall'articolo 5, sia sempre indispensabile esercitare, a mezzo della querela o di denuncia, un'azione in sede penale dei reati di calunnia e di diffamazione. L'emendamento serve a chiarire che lo stesso obiettivo raggiunto in sede civile può essere prodotto con una sentenza ovviamente definitiva.

Dunque accolgo la riformulazione perché centra esattamente l'intento genetico di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto era contraria nella precedente formulazione ma in questa formulazione la dichiarazione di voto è positiva.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sisto 5.250 (*Nuova formulazione*), accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Barba... onorevole Divella... onorevole Mario Pepe... onorevole Ascierio...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(Presenti 509
Votanti 508
Astenuti 1
Maggioranza 255
Hanno votato sì 508).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.600 del Governo (*Nuova formulazione*), accettato dalle Commissioni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mazzuca... onorevole Ria... onorevole Goisis... onorevole Cesario... onorevole Cesaro... onorevole De Nichilo Rizzoli... onorevole Coscia...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(Presenti 508
Votanti 506
Astenuti 2
Maggioranza 254
Hanno votato sì 506).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vassallo. Ne ha facoltà, per tre minuti.

SALVATORE VASSALLO. Signor Presidente, questo articolo, introdotto attraverso un emendamento nel corso dell'esame al Senato, mira a tutelare il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite, riferite sia a reati sia ad illeciti disciplinari, apprese sul posto di lavoro. Per buone ragioni, si tratta di un intervento legislativo che non è stato molto controverso, né al Senato, né in sede di esame presso le Commissioni, né in Aula, e che mira a tutelare il dipendente fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione.

Si prevede che chi segnala comportamenti illeciti non possa essere licenziato né sottoposto a misure discriminatorie sul piano lavorativo, in qualche misura, per motivi collegati con la denuncia presentata. Salvo i casi in cui la denuncia corrisponda ad un obbligo d'ufficio e in assenza del consenso del lavoratore che ha segnalato tale condotta, la sua identità non può essere rilevata, ma deve essere tenuta riservata. Vi sono, dunque, una serie di cautele che, naturalmente, tendono non a promuovere la delazione, ma a tutelare quei dipendenti che correttamente collaborano per limitare comportamenti illeciti al servizio del buon andamento e della buona immagine delle amministrazioni pubbliche.

Le ulteriori cautele introdotte nel corso dell'esame in Aula rendono questa norma non solo utile, ma anche chiara ed equilibrata, dando, in questo modo, attuazione ad una disposizione contenuta nella Convenzione civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1999, che stiamo un po' tardivamente ratificando (il 29 maggio, la Commissione affari esteri l'ha licenziata). Questa Convenzione, all'articolo 9, prevede che noi ci impegniamo a garantire adeguata tutela contro ogni ingiustificata sanzione nei confronti di dipendenti i quali, in buona fede, denuncino alle persone o autorità competenti fatti di corruzione di cui abbiano giusti motivi di sospetto.

La norma che la Camera si accinge ad approvare corrisponde in maniera equilibrata a questo obiettivo sancito anche dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa e, dunque, il gruppo del Partito Democratico darà il suo voto favorevole (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente intervengo per dichiarare il sostegno del mio gruppo all'approvazione dell'articolo 5, così com'è stato modificato dall'azione e dall'emendamento proposto dal Governo. Anzi, vorrei cogliere l'occasione per dire che il lavoro svolto dal Ministro Patroni Griffi su questo articolo, come sul restante assetto preventivo del provvedimento, a mio avviso, è encomiabile ed è il frutto tangibile di un'estrema competenza in materia; prerogativa quest'ultima dalla quale non si può prescindere per dar vita ad un intervento normativo organico e coerente, così come ci stiamo impegnando a fare.

L'anticorruzione necessita, infatti, di un'azione di contrasto mirata e specifica che non permetta di tralasciare gli aspetti precipuamente collegati all'indagine. Mi riferisco, soprattutto, all'importanza di individuare un sistema che garantisca il più possibile che la *notizia criminis*, anzitutto, giunga all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, ovvero ai soggetti su cui incombe l'obbligo di denuncia.

L'esperienza ha dimostrato, infatti, che questo genere di reati incontra un particolare limite proprio nella fase cosiddetta di emersione della notizia; le condotte che li caratterizzano sono infatti tangenti, per così dire, naturalmente, rispetto allo svolgimento dei compiti connessi al ruolo del dipendente pubblico e facilmente si confondono e restano coperti dall'atteggiamento di chi non denuncia per timore di ritorsioni nell'ambiente stesso di lavoro. Giudico dunque più che appropriata la misura prevista dall'articolo 5 laddove garantisce la tutela del dipendente pubblico che denuncia fatti illeciti, imponendo un sistema che lo protegga da eventuali misure discriminatorie.

Ritengo di poter esprimere lo stesso giudizio rispetto all'ultima delle modifiche apportate, ovvero quella che estende la tutela del dipendente anche al procedimento disciplinare. Particolarmente indicata a perseguire lo scopo mi sembra, peraltro, la sottrazione della denuncia all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo.

Mi avvio a concludere, ma, per la verità, vorrei esprimere qualche dubbio sull'introduzione, all'interno della clausola di riserva iniziale, del riferimento all'articolo 2043 del codice civile, che pure ho concorso ad approvare votando l'emendamento del collega Sisto, quand'anche la richiesta di accertamento del danno sia fondata su fatti di calunnia o diffamazione. Le ragioni del mio dubitare attengono al piano applicativo e stanno ovviamente nella differente articolazione dei processi penale e civile che, a mio parere, non può essere superata su basi sostanziali e cioè quando si ricorra in sede civile, seppure sulla base di fatti rilevanti penalmente dei quali il giudice accerta la sussistenza ai soli fini storici per fondare il presupposto del danno ingiusto. A parte queste ultime osservazioni, credo di poter affermare che l'articolo 5 nel suo complesso rappresenta, sul piano normativo, un punto di forte raccordo tra diritto sostanziale e diritto processuale; per tali motivi ribadisco il voto favorevole del mio gruppo all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, comunico il voto favorevole del Popolo della Libertà a questo articolo. Si tratta di una norma che non esito a definire equilibrata; è una norma che, da un lato, non esalta e non tutela indiscriminatamente il dipendente pubblico che, nell'ambito della stessa pubblica amministrazione, denuncia o riferisce condotte illecite ma lo protegge con dei limiti che sono quelli del dipendente pubblico che non dica qualificatamente il vero nelle forme della calunnia e della diffamazione. Non è secondaria l'aggiunta, da parte del Ministro, del limite, nell'ambito del procedimento disciplinare, del divieto di rivelare l'identità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE (*ore 17,10*)

FRANCESCO PAOLO SISTO. Segnalo, per coerenza di sistema, che l'atteggiamento non è nuovo nella nostra esperienza; il lavoratore molto spesso è tutelato nell'ambito di talune condotte dalle possibili ripercussioni da parte del datore di lavoro. Mi riferisco, per esempio, alla procedibilità d'ufficio di tutti i reati in tema di sicurezza sul lavoro, laddove anche per lesioni più gravi è prevista la procedibilità a querela. È evidente che la lesione del lavoratore va perseguita d'ufficio perché potrebbe, invece, entrare nella disponibilità del suo datore la procedibilità ad impulso. Mi sembra pertanto che questa norma, con quel chiarimento non secondario del non relegare nel panpenalismo dell'accertamento le ipotesi di calunnia e di diffamazione, abbia dignità di coerenza armonica e armonizzata con l'intero sistema. Voteremo «sì» a questo articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Favia. Ne ha facoltà.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori a questo articolo 5 che, se è vero che da una parte in uno Stato corretto non ci dovrebbe nemmeno essere perché dovrebbe essere normale per chi percepisce un illecito denunciarlo, dovrebbe essere altrettanto normale che colui che lo denuncia correttamente non avesse conseguenze persecutorie.

Tuttavia, salutiamo con molto favore questo articolo, che riteniamo equilibrato e bilanciato, perché protegge anche contro le calunnie, la diffamazione e, grazie all'aggiunta che è stata posta questa mattina nel Comitato dei diciotto, anche quando questa calunnia e questa diffamazione venga fuori non in sede penale, ma in sede civilistica, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Vi è, comunque, una protezione importante per chi favorisca, denunciando all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero al proprio superiore gerarchico, dei fatti di corruzione. Ovviamente deve trattarsi di una denuncia seria e circostanziata, perché altrimenti vi sarebbe il controbilanciamento dell'azione disciplinare contraria. Quindi, crediamo che anche il fatto che vi sia la possibilità, da parte delle organizzazioni sindacali del perseguitato, di denunciare al Dipartimento della funzione pubblica le azioni persecutorie, sia una protezione importante. Quindi, lo ripeto, salutiamo con favore l'introduzione di questa norma nell'ordinamento e voteremo a suo favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granata. Ne ha facoltà.

BENEDETTO FABIO GRANATA. Signor Presidente, anche Futuro e Libertà per l'Italia esprime il proprio parere favorevole su questo articolo, che riteniamo essere particolarmente qualificante, perché introduce una rottura culturale rispetto a un andazzo. Si tutela la forza e la volontà, da parte di chi appartiene alla pubblica amministrazione, ad esempio, di denunciare fatti di corruzione; lo si tutela di fronte alle ritorsioni possibili e, per certi versi, si crea, all'interno della nostra legislazione, un procedimento analogo a quello che, con successo, gli imprenditori, soprattutto quelli della mia Sicilia, hanno seguito, arrivando prima a prevedere l'espulsione dall'associazione degli industriali di chi non denuncia fatti legati a pratiche estorsive e, successivamente, per legge, si è introdotto un principio per cui quell'atteggiamento è non soltanto culturalmente riprovevole, ma penalmente rilevante, perché di fatto si favorisce l'azione delle organizzazioni criminali.

In questo senso l'articolo 5, anche attraverso elementi di riequilibrio che erano necessari - perché era probabilmente eccessivamente pericoloso delegare soltanto alla parola di chi denuncia trovare un punto di accordo, di equilibrio - è certamente un tassello qualificante di una norma che speriamo, nella sua interezza e nel suo rigore, approvare nei tempi più rapidi possibili.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Papa, Cimadoro, Brandolini, Pippo Gianni, De Torre, Siliquini, Scilipoti, Fiano, Rosso, Pepe Mario...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 521

Votanti 519

Astenuti 2

Maggioranza 260

Hanno votato sì 519.

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4434-A ed abbinate)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4434-A ed abbinate)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANGELA NAPOLI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mantovano 6.250, Vitali 6.1, Barbaro 6.252 e Rao 6.253. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Melchiorre 6.251.

PRESIDENTE. Il Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Mantovano 6.250. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, intervengo solo per motivare il voto a favore di questo emendamento. Tutti desideriamo fortemente impedire infiltrazioni mafiose nei settori cruciali dell'economia, ma spero che tutti desideriamo alla stessa maniera evitare dei pasticci. Vorrei fare un brevissimo riassunto delle puntate precedenti per arrivare alla questione. Nel 2010 il Parlamento, all'unanimità, vara la legge delega per l'adozione del codice antimafia, la legge n. 136 del 2010.

Nel settembre del 2011 viene pubblicato, dopo il passaggio in Parlamento, il decreto legislativo di esercizio di questa delega, che contiene al proprio interno, fra le altre, due norme: l'articolo 84, che disciplina la documentazione antimafia e le informazioni antimafia, e l'articolo 91, che al comma 7 delega ad un regolamento da adottare da parte del Ministro dell'interno, insieme con altri Ministri (giustizia, infrastrutture e trasporti, sviluppo economico, eccetera) le tipologie di attività a rischio di infiltrazione mafiosa nelle attività di impresa per le quali, in relazione al settore di impiego e a situazioni ambientali determinate, vi siano dei rischi di infiltrazione, sempre da contrastare con idonea documentazione antimafia.

Quindi, si rinvia ad un regolamento. Perché è stato scelto il regolamento? Perché è uno strumento relativamente flessibile, tale da poter recepire, a seconda del momento storico, l'indicazione delle attività a rischio che possono in parte mutare a seconda dei tempi e dei contesti. Perché l'articolo 6 rischia di essere un pasticcio? Perché la cosa più normale, sulla base delle puntate precedenti fin qui illustrate, è che gli uffici dei Ministeri interessati - *in primis* quello dell'interno - essendo trascorsi nove mesi - non 9 giorni o 9 settimane, ma 9 mesi - dall'entrata in vigore della norma principale, diano alla luce la norma secondaria, quella regolamentare.

Ora, invece di fare la cosa più normale, e cioè accelerare questo lavoro, si fa qualcosa di molto più complicato e francamente difficilmente comprensibile: si scomoda una norma di legge primaria e si dice una cosa illogica. Infatti al primo comma dell'articolo 6, che quest'Aula si appresta a varare, si dice: fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 91, comma 7, del codice delle leggi antimafia, sono individuate le seguenti tipologie di attività a rischio (segue l'elenco). Se questo emendamento fosse bocciato, come da parere delle relatrici e del Governo, e quindi vi fosse la piena operatività dell'articolo 6, si avrebbe una serie di conseguenze francamente spiacevoli, a cominciare dalla ammissione di un grave ritardo da parte degli uffici dei Ministeri interessati che dovevano provvedere in nove mesi alla redazione di questo regolamento.

Ancora: la legge verrebbe adoperata come toppa provvisoria rispetto a tale ritardo. Ancora: si scrive da subito che una norma di legge è a tempo - e questo riguarda ogni norma della legge - ma è a un tempo molto limitato, addirittura può venir meno nel momento in cui si sarà varata una norma secondaria, con il rischio...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ALFREDO MANTOVANO. Se mi permette, signor Presidente, mi pare sia una questione di un certo peso, non rubo più di un minuto. Vi è il rischio, infatti, di un grave contrasto tra le varie *white* e *black list* contemplate da varie disposizioni in vigore; Expo 2015, ricostruzione in Abruzzo, il codice antimafia e questa norma, rischiano di fare impazzire i funzionari delle prefetture e le imprese interessate.

Allora - e concludo - può anche darsi che il Governo, il Ministero dell'interno *in primis*, ritenga di fare a meno del regolamento, e quindi si presenti in quest'Aula e dica: chiedo all'Aula di approvare una norma di legge primaria che abolisce il regolamento, e indica questo elenco. Ma non è ammissibile una soluzione a metà che, oltre ad essere a metà, sia un pasticcio che rischia di portare soltanto confusione operativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mantovano 6.250, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Farina Coscioni, Paladini, Pezzotta, Casini, D'Alessandro, Sardelli...Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 512

Votanti 487

Astenuti 25

Maggioranza 244

Hanno votato sì 60

Hanno votato no 427).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Vitali 6.1, Barbaro 6.252, Rao 6.253. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, l'*excursus* fatto dal collega Mantovano mi fa risparmiare tempo. Questo emendamento, unitamente ad altri di colleghi appartenenti ad altri gruppi, aveva lo scopo di porre all'Aula una questione che riguarda proprio le informazioni antimafia. Oggi il meccanismo funziona grosso modo in questi termini: affida alle prefetture, su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, di rispondere entro determinati termini, dando naturalmente le informazioni di cui le prefetture dispongono.

In alcuni casi è accaduto che le grosse imprese che si sono aggiudicate gli appalti, si sono rivolte ad imprese che rientrano nel novero di quelle che sono richiamate dall'articolo 6 - quelle, diciamo così, a maggior rischio di infiltrazione mafiosa - hanno concluso dei rapporti contrattuali con queste imprese e, dopo avere in alcuni casi ricevuto l'informazione antimafia, si sono trovate al centro di inchieste giudiziarie, nelle quali veniva chiesto ad esse di spiegare come mai avessero intrattenuto rapporti con imprese su cui, attraverso accertamenti successivi, era emerso un pericolo di infiltrazione mafiosa.

Che cosa fanno le proposte emendative che, lo anticipo già, io ritirerò? Rovesciano il concetto.

Siccome l'autorità di controllo e di prevenzione antimafia è la prefettura, la nostra proposta prevedeva, in buona sostanza, che ci fossero delle liste, cosiddette *white list*, all'interno delle quali ogni operatore che rientrava in questi settori trovava ospitalità e, una volta che era

censito all'interno di queste *white list*, le imprese aggiudicatrici degli appalti vi si potevano rivolgere per i lavori necessari, senza alcun problema.

Questo rovesciamento avrebbe lo scopo di far eseguire i compiti di accertamento e di prevenzione a chi li deve svolgere, e di evitare alle imprese di correre rischi quando le informazioni date in un primo momento non siano sufficienti a prevenire naturalmente gli aspetti di infiltrazione mafiosa. Noi crediamo nella bontà di questa nostra proposta. Ci sono situazioni diverse. Io, Presidente, vorrei sentire l'opinione degli altri colleghi che hanno presentato analoghi emendamenti, fermo come sono ad aderire all'invito del Governo, qualora anche gli altri fossero di conseguenza d'accordo nel ritirare i loro emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granata. Ne ha facoltà.

BENEDETTO FABIO GRANATA. Signor Presidente, prima ho voluto sottolineare con particolare forza la positività del principio introdotto con l'articolo 5 nel nostro ordinamento, e la dimostrazione è stata, da parte dell'intero Parlamento, un'autentica piccola rivoluzione culturale che avviene attraverso un provvedimento legislativo.

Debbo dirvi che sia il parere delle Commissioni, sia lo stesso parere del Governo, mi lasciano, e ci lasciano, come Futuro e Libertà per il Terzo Polo, molto perplessi. Non capiamo le motivazioni di un invito al ritiro di un provvedimento (cioè di una riscrittura dell'articolo 6) che, come il collega che mi ha preceduto ha voluto sottolineare, è un articolo che ha uno scopo evidentissimo di prevenzione rispetto ad uno dei meccanismi - non il solo a dire il vero - attraverso il quale le gare di appalto possono essere preda di settori confinanti con i sistemi criminali.

Si tratta cioè dell'istituzione di un elenco presso le prefetture e di un monitoraggio costante di quelle imprese che, in regime di subappalto, svolgono alcuni lavori o comunque sono affidatarie di alcune tipologie di attività come il trasporto del materiale alle discariche, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Non voglio elencarle perché sono ben elencate nell'emendamento. Quindi, questa è una grande opportunità all'interno di un disegno di legge anticorruzione, per dare una garanzia (prima è stata definita una *white list* e di questo si tratta) alle imprese.

Infatti, con un elenco presente all'interno delle prefetture, non soltanto si fotografa uno spaccato di imprenditoria sana monitorata dalle prefetture stesse, ma le prefetture e le autorità preposte alle indagini preventive nei confronti delle infiltrazioni mafiose sugli appalti, proprio su quell'elenco di ditte, svolgono dei controlli costanti per garantire che non ci siano mutazioni di assetti societari, ingressi di nuovi soci anche in conseguenza di attività estorsive verso le stesse ditte.

Quindi, la motivazione politica e giuridica dell'introduzione di questo principio, che non è un caso che sia stata prevista in una formulazione analoga da una fascia di parlamentari larghissima, ci lascia realmente sorpresi. Per questo motivo, essendo coerenti nell'impostazione propositiva che vogliamo dare insieme al Governo all'approvazione di questo disegno di legge anticorruzione, riteniamo che l'articolo 6 sostitutivo, sia estremamente qualificante per la legislazione italiana, ed estremamente utile in una fase nella quale andiamo ad affrontare grandi questioni. Penso fra tutte all'*Expo*: che cosa significa l'*Expo* a Milano da gestire senza la possibilità di monitorare non soltanto le ditte che vincono gli appalti, ma tutto ciò che avviene all'interno di quei lavori? Quindi, noi riteniamo positiva la proposizione di questo articolo sostitutivo e, per questo, Futuro e Libertà chiede che venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rao. Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, anche gli interventi che mi hanno preceduto - in particolare quello del collega Mantovano, ma poi anche quelli dei colleghi Contento e Granata - hanno

sottolineato un punto molto importante sul quale ci siamo lungamente confrontati nelle Commissioni. Anche noi, come ha anticipato il collega Contento, ritireremo il nostro emendamento, che è stato proposto per integrare una previsione contenuta nel testo dell'articolo 6, per dare maggiore efficacia alle disposizioni che abbiamo ottenuto, con una sintesi avvenuta in sede di Commissioni, anche con la collaborazione del Governo.

Infatti, consideriamo - e lo ritiriamo per questo motivo - un comportamento apprezzabile da parte del Governo il fatto che per la prima volta una norma di legge individui ed elenchi le attività economiche che, secondo un'esperienza comprovata da parte di tutti gli operatori del settore e confermata dalla direttiva del Ministro Maroni del 23 giugno 2010, costituiscano i settori più esposti al rischio di infiltrazioni mafiose. Tutti i colleghi che si sono occupati in Commissione giustizia o in Commissione antimafia del settore dello sviluppo hanno potuto toccare con mano quanto ciò sia vero.

Il nostro emendamento tendeva, per rendere veramente efficace questa disposizione, ad accompagnarla con l'indicazione specifica delle modalità con le quali dovrà essere effettuato il controllo degli operatori iscritti nell'elenco della prefettura e anche delle conseguenze derivanti dall'esito negativo degli accertamenti prescritti.

Quindi, poi con questo emendamento volevamo - e lo abbiamo presentato in maniera analoga con altri colleghi degli altri gruppi - prevedere l'obbligatorietà dell'iscrizione negli elenchi per l'esercizio di queste attività.

Perché questo elemento ci sembra importante? Perché l'esperienza relativa alle previsioni legislative delle *white list* - quelle non obbligatorie ma facoltative, per parlare soltanto, come ultima esperienza, della ricostruzione in Abruzzo - non hanno prodotto risultati significativi.

Quindi, quello del Governo rischia di essere uno sforzo vano, se non portato a termine. Infine, l'obbligatorietà dell'iscrizione negli elenchi per l'esercizio di attività che, comunque, sono già sottoposte a provvedimenti di tipo autorizzatorio dell'amministrazione per altri aspetti, avrebbe la conseguenza di evitare un doppio regime fra gli appalti pubblici, per i quali l'appaltatore potrebbe scegliere i propri subcontraenti nelle liste controllate dalle prefetture, rispetto agli appalti privati, per i quali l'appaltatore non avrebbe, invece, alcuna garanzia sotto il profilo dell'assenza di penetrazione malavitosa nella scelta dei propri contraenti. Questi sono gli elementi dubitativi che abbiamo sottoposto e che, con il nostro emendamento, intendiamo sottoporre al Governo. Ma, come dicevo all'inizio del mio intervento, per venire incontro anche allo sforzo di mediazione che è stato fatto in questa circostanza e d'intesa anche con gli altri colleghi, ritireremo il nostro emendamento. Però, riteniamo che sia un tema su cui il Governo, che ha dimostrato una grande sensibilità, riuscendo ad intervenire su questo aspetto come prima non si era fatto, possa e debba trovare il tempo - magari se riusciamo senza ritirare l'emendamento ad accantonarlo, come chiedono anche gli altri colleghi - per valutarlo nel percorso complicato, ma produttivo, che fino ad ora ha avuto questo provvedimento sulla prevenzione e sulla repressione della corruzione. Forse, insieme potremmo anche trovare il tempo e il modo, come sempre è stato fatto fino ad ora con la grande disponibilità del Ministro Patroni Griffi - devo dire - in tutte le sedi che hanno accompagnato questo provvedimento, per ritornare e per fare quel passo in avanti che servirebbe per dare reale efficacia a questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Rao, ma lei intende ritirare il suo emendamento 6.253 o intende accantonarlo?

ROBERTO RAO. Signor Presidente, chiedo che il mio emendamento 6.253 sia accantonato.

PRESIDENTE. Onorevole Rao, se intende proporre l'accantonamento del suo emendamento 6.253 occorre acquisire il parere del relatore.

ANGELA NAPOLI, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Sta bene.

Avverto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame degli identici emendamenti Vitali 6.1, Barbaro 6.252 e Rao 6.253 e, conseguentemente, la votazione dell'articolo 6.

Gli onorevoli Di Pietro e Garavini, che avevano chiesto di parlare, potranno intervenire nel momento in cui si riprenderà l'esame delle proposte emendative accantonate. Faccio presente che occorre accantonare anche l'emendamento Melchiorre 6.251, perché gli altri emendamenti già accantonati erano interamente sostitutivi.

DANIELA MELCHIORRE. No, signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, è un fatto tecnico non di volontà!

DANIELA MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Presidente, con il mio emendamento 6.251 si vanno ad apportare delle aggiunte al testo originario del provvedimento. Esso non ha nulla a che vedere con gli emendamenti precedenti. Quindi, non vale per esso la richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, non è questione di richiesta! Gli emendamenti precedenti, che sono stati accantonati, sono interamente sostitutivi. Questo comporta anche l'accantonamento del suo emendamento 6.251. Infatti, se si sostituisce integralmente l'articolo 6 del provvedimento, il suo emendamento 6.251, che è modificativo, non è più in linea con il procedimento che stiamo seguendo.

Ricordo, infine, che anche la votazione dell'articolo 6 è accantonata.

A questo punto dovremmo passare all'esame dell'articolo 7 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 7 è accantonato...

PRESIDENTE. Era già accantonato?

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. ... perché inserisce l'articolo 319-*quater* che è inserito, poi, dall'articolo 13 di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Quindi, lei propone l'accantonamento anche dell'emendamento Ferranti 7.251 e della votazione sull'articolo 7.

Avverto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'emendamento Ferranti 7.251 e, conseguentemente, la votazione dell'articolo 7.

(Esame dell'articolo 8 - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 4434-A*).

Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

IOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sui subemendamenti Zeller 0.8.600.1, 0.8.600.2 e 0.8.600.3.

La Commissione accetta l'emendamento del Governo 8.600.

Infine, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Zeller 8.2 e Lanzillotta 8.250.

PRESIDENTE. Il Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Zeller 0.8.600.1.

Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Zeller 0.8.600.1 lo ritirano.

Passiamo al subemendamento Zeller 0.8.600.2.

KARL ZELLER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, intendo ritirare tutti i subemendamenti a mia prima firma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 8.600 del Governo, accettato dalle Commissioni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Razzi, Cesaro, Vassallo...Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti 521

Votanti 518

Astenuti 3

Maggioranza 260

Hanno votato sì 517

Hanno votato no 1).

Ricordo che sono preclusi gli emendamenti Zeller 8.2 e Lanzillotta 8.250.

Ricordo peraltro che non si procederà alla votazione dell'articolo 8 essendo stato approvato l'emendamento 8.600 del Governo interamente sostitutivo di tale articolo.

(Esame dell'articolo 9 - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 4434-A*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

JOLE SANTELLI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Vassallo 9.250 e Sisto 9.251.

La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Sisto 9.252, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: *al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole «o del valore» aggiungere la parola: «patrimoniale».*

PRESIDENTE. Il Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Vassallo 9.250.

Prendo atto che il presentatore dell'emendamento Vassallo 9.250 lo ritira.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, sappiamo che serve a poco, ma vorremmo che restasse agli atti che noi riteniamo molto importante l'emendamento Vassallo 9.250...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Di Pietro, se la interrompo, ma è stato ritirato, non potrebbe parlare su tale emendamento. Lo fa proprio?

ANTONIO DI PIETRO. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, prego onorevole Di Pietro.

ANTONIO DI PIETRO. Vorrei che restasse agli atti, anche se ripeto interessa poco a quest'aula, che noi riteniamo importante l'emendamento Vassallo 9.250 perché sottopone alla giurisdizione della Corte dei conti anche gli amministratori ed i dipendenti delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, quando essi possiedono la maggioranza del capitale sociale o comunque ne esercitano il controllo. Ciò per un motivo molto semplice: la maggior parte delle attività economiche che vengono svolte nell'interesse dello Stato e degli enti pubblici vengono realizzate proprio da società partecipate e questa idea di fruire - attraverso le società partecipate - di un'esenzione di responsabilità, laddove invece si prevede la responsabilità per i pubblici ufficiali e per i pubblici dipendenti, ci sembra un *escamotage* a cui molto spesso si ricorre, quando si vogliono compiere atti *contra legem*.

Per questa ragione noi riteniamo che è bene che la Corte dei conti controlli anche i comportamenti e gli atti posti in essere da queste persone e in questo senso chiedo a nome del gruppo dell'Italia dei Valori che venga votato questo emendamento.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare, per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, in particolare faccio riferimento allo *speech* letto dal Presidente della Camera nella settimana scorsa nel corso dell'esame del provvedimento, poiché era accaduto esattamente come oggi che il gruppo dell'Italia dei Valori aveva fatto propri degli emendamenti ritirati dal Partito Democratico e che erano stati poi messi in votazione. Il Presidente della Camera chiarì in quella occasione che questo non poteva avvenire in quanto siamo in regime di contingentamento non solo dei tempi ma anche delle proposte emendative e che se eventualmente fosse accaduto il gruppo dell'Italia dei Valori, contemporaneamente al fare proprio un emendamento di qualcun altro, avrebbe dovuto dichiarare quale era l'emendamento rispettivo, proprio, che aveva segnalato e che non si sarebbe più messo in votazione. Diversamente, signor Presidente, accade che c'è un evidente aggiramento di una norma che ha riguardato anche noi quando eravamo all'opposizione e che se c'è un contingentamento vale per tutti.

La pregherei pertanto, se il gruppo dell'Italia dei Valori conferma l'acquisizione dell'emendamento del nostro gruppo, di sapere qual è l'emendamento a cui rinuncia.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, il rilievo è corretto, mi dice se rinuncia ad un emendamento?

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, ritengo molto corretta l'osservazione del collega e poiché noi non vogliamo raggirare o aggirare alcunché, la prego di depennare l'emendamento Di Pietro 10.260.

PRESIDENTE. Non prima di averle anche detto che potrebbe anche rinunciare ad un altro e mantenere questo, da un punto di vista regolamentare è corretta anche questa posizione.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, lo dico subito, anche se potrei farlo anche in un altro momento, però la curiosità va soddisfatta per cui rinunciamo all'emendamento Di Pietro 10.260.

PRESIDENTE. Sta bene.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, vorrei spiegare la motivazione della contrarietà del Governo, avendo ascoltato l'onorevole Di Pietro. Vorremmo precisare che con questo emendamento si innovava in un orientamento pacifico delle sezioni unite della Corte di Cassazione che non è che neghino in questo caso la responsabilità, ma la configurano come responsabilità civile e quindi assoggettata alla giurisdizione ordinaria e questo orientamento delle sezioni unite era stato recepito dalla legge che ovviamente questo emendamento proponeva di abrogare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vassallo 9.250, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal gruppo dell'Italia dei Valori, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Goisis, Scandroglio, Cesario...Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti 526
Votanti 349
Astenuti 177
Maggioranza 175
Hanno votato sì 87
Hanno votato no 262).*

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento Sisto 9.251 formulato dal relatore.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, vorrei soltanto illustrare talune perplessità rispetto a questo meccanismo introdotto dall'articolo 9. Queste sono di due tipologie, la prima: è la prima volta - che mi risulti - che nel nostro sistema un'entità del danno venga presunta, si legge in questa norma che nel giudizio di responsabilità l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore dell'utilità.

Trovo che questo meccanismo corra seri rischi di incostituzionalità e credo che vada meditato, perché presumere aritmeticamente la valutazione di un danno è un modo di procedere del tutto estraneo al nostro sistema. Il secondo rilievo, signor Presidente, afferisce all'espressione «salvo prova contraria», che è completamente contraria - scusate il bisticcio - al regime di prova, dove la prova deve essere data da chi richiede. Invertire l'onere della prova, che è consentito in limitatissime situazioni nel nostro sistema - si pensi alla responsabilità medica esercitata in sede civile - e introdurre la prova contraria rispetto ad un diritto presunto e calcolato aritmeticamente a me sembra un sistema che corre seri rischi di violare dei principi di costituzionalità. Ciononostante, ho posto questi temi come argomento di riflessione, accettando la riformulazione che il Governo e il relatore hanno inteso proporre del mio emendamento subordinato che aveva e che ha - intervengo anche su quello Presidente riassumendo i due temi - lo scopo di dare un valore a questo calcolo, perché nella formulazione originaria il concetto di utilità non aveva un punto di riferimento. Inserendo il valore patrimoniale dell'utilità quanto meno c'è un punto di partenza quantitativo per poter operare questo calcolo. Mantengo le mie perplessità, ma nonostante ciò, in virtù dell'accoglimento previa riformulazione del mio emendamento 9.252 da parte del relatore e del Governo, ritiro questo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Prendo atto, quindi, che l'emendamento Sisto 9.251 è ritirato.

Passiamo all'emendamento Sisto 9.252.

Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione ed insiste per la votazione. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sisto 9.252, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Mazzuca, Antonio Martino, Razzi, Cesario, Papa...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(Presenti 518
Votanti 513
Astenuti 5
Maggioranza 257
Hanno votato sì 494
Hanno votato no 19).*

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Mazzuca, Sardelli, Repetti, Fioroni, Golfo, Vignali...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

*(Presenti 521
Votanti 519
Astenuti 2
Maggioranza 260
Hanno votato sì 516
Hanno votato no 3).*

DAVID FAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, inizialmente sono stati accantonati gli emendamenti Di Pietro 2.280, perché la materia sarebbe in attesa di un emendamento della Commissione, e gli articoli aggiuntivi all'articolo 4. Tuttavia, poiché l'emendamento Di Pietro 2.280 non necessita di altro, chiedo che venga messo in discussione e in votazione, perché non capisco il motivo. Posso capire che la Commissione chieda tempo per formulare un proprio emendamento, ma non capisco perché debba travolgere un nostro emendamento. Quindi, se non c'è nulla in contrario chiederei di poterlo discutere e votare.

PRESIDENTE. Onorevole Favia, è stato accantonato. All'inizio abbiamo chiesto alla Commissione come procedere nell'ordine dei lavori. Se c'è una proposta diversa, da parte della Commissione e non solo da parte sua, la si può accogliere altrimenti si rimane come stabilito. Prendo atto che la Commissione propone di andare avanti.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, se andate a rileggere quello che ci siamo detti all'inizio, riguardo a ciò che è stato accantonato, non si è parlato proprio di questo emendamento.

Prendiamo atto, rispettosamente, che le Commissioni oggi ci dicono che intendono accantonare il mio emendamento 2.280, ma se lei va a leggere il resoconto dell'inizio della seduta, nessuno ha parlato dell'emendamento 2.280. Se poi lo vogliono accantonare....

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, chiedo scusa...

ANTONIO DI PIETRO. ... ne prendiamo atto, ma che risulti agli atti che le Commissioni chiedono di accantonare il mio emendamento 2.280.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, il suo emendamento 2.280 è stato accantonato precedentemente. Poi, la Presidenza ha chiesto al relatore da dove si voleva iniziare, come si fa normalmente, ed è stato detto di iniziare da dove abbiamo poi cominciato. Tra l'altro, io non ero presente in quel momento.

ANTONIO DI PIETRO. Quindi, risulta che le Commissioni hanno chiesto di accantonare il mio emendamento 2.280?

PRESIDENTE. Sì, ma non oggi. Era già stato accantonato. Non è che oggi le Commissioni hanno chiesto nuovamente di accantonare gli emendamenti che erano già stati accantonati.

ANTONIO DI PIETRO. Scusi, signor Presidente, ma il mio emendamento 2.280 è il primo nel fascicolo della seduta di oggi. Che vuol dire che è stato accantonato? Oggi è stato riportato nel fascicolo, non lo avete accantonato!

PRESIDENTE. È stato accantonato nella seduta precedente.

ANTONIO DI PIETRO. Ma oggi lo avete riportato nel fascicolo!

PRESIDENTE. Oggi non si sono riconfermati gli accantonamenti, ma è stato solo chiesto al relatore da dove ripartire con i lavori.

ANTONIO DI PIETRO. Ma per l'amor di Dio, la mia era solo una domanda.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, ho chiesto al relatore se si voleva cambiare l'ordine di esame degli emendamenti, mi è stato detto di no e io vado avanti.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Vassallo 9.0250.

Invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

IOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'articolo aggiuntivo Vassallo 9.0250.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Vassallo 9.0250.

Prendo atto che il presentatore accede all'invito al ritiro formulato dal relatore.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, a nome del gruppo dell'Italia dei Valori, chiedo di fare proprio l'articolo aggiuntivo Vassallo 9.0250 e di porlo in votazione.

PRESIDENTE. E a quale emendamento rinunzia?

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, rinunzio all'emendamento 20.3 che reca la mia prima firma. Detto questo, per il futuro, signor Presidente, gradiremmo rinunciare agli emendamenti quando vi arriveremo. Perché ce lo chiede prima?

PRESIDENTE. Che significa?

ANTONIO DI PIETRO. Non ci sarebbe bisogno che le dica adesso a quale emendamento rinunzio.

PRESIDENTE. Quindi, si riserva successivamente di indicare l'emendamento a cui rinunzia.

ANTONIO DI PIETRO. No, in questo caso glielo dico prima. Rinunzio al mio emendamento 20.3.

PRESIDENTE. Non è tra gli emendamenti segnalati, onorevole Di Pietro. Quindi, si riserva di rinunciare ad un altro emendamento. Lei sta rinunciando ad un emendamento che non sarà posto in votazione, perché non è tra quelli segnalati. Quando sarà il momento, dovrà indicare un altro emendamento, sia chiaro.

ANTONIO DI PIETRO. Va bene.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Vassallo 9.0250, fatto proprio dal gruppo dell'Italia dei Valori, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Osvaldo Napoli, Berardi, Bongiorno....

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti 519
Votanti 345
Astenuiti 174
Maggioranza 173
Hanno votato sì 25
Hanno votato no 320).*

(Esame dell'articolo 10 - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4434-A)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Favia 10.9 e Di Pietro 10.10.

Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Di Pietro 10.11 e 10.13.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Favia 10.266 non è segnalato e che l'emendamento Ferranti 10.259 è stato ritirato.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Le Commissioni esprimono, invece, parere favorevole sugli identici emendamenti Melchiorre 10.253, Lanzillotta 10.254 e Ferranti 10.258.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento Ria 10.251 è stato ritirato.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Barbaro 10.12 e Lanzillotta 10.256. Le Commissioni formulano, altresì, un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Favia 10.2...

PRESIDENTE. No, onorevole Santelli è rimasto solo l'emendamento Barbaro 10.1, perché l'emendamento Favia 10.2 non è segnalato.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Le Commissioni formulano, allora, un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Barbaro 10.1. Le Commissioni esprimono, invece, parere favorevole sull'emendamento Favia 10.267.

PRESIDENTE. Onorevole Santelli, ma è segnalato?

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Sì, signor Presidente, è sbagliato il testo. Su questo emendamento è stato espresso parere favorevole sia dalle Commissioni che dal Governo.

PRESIDENTE. A noi non risulta segnalato, però. Rinunceranno ad un altro emendamento, visto che su questo c'è un parere favorevole. Va bene? Mi scusi, onorevole Santelli, il parere era favorevole?

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Sì, signor Presidente, le Commissioni esprimono, parere favorevole sull'emendamento Favia 10.267.

PRESIDENTE. Perfetto.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Lanzillotta 10.255 e Paolini 10.268. Signor Presidente, l'emendamento Di Pietro 10.260 mi sembra sia stato ritirato, vero?

PRESIDENTE. Sì, questo emendamento è stato ritirato dal presentatore in occasione del precedente, che ha fatto proprio.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Le Commissioni esprimono, invece, parere favorevole sull'emendamento Di Pietro 10.263.

Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Favia 10.265.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Favia 10.261 e 10.262 non sono segnalati.

JOLE SANTELLI. Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Lanzillotta 10.257.

Le Commissioni esprimono, invece, parere favorevole sull'emendamento Ria 10.252.

Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Di Pietro 10.264.

Le Commissioni chiedono, infine, l'accantonamento dell'emendamento Mantini 10.250.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, siccome noi dobbiamo rinunciare - e stiamo rinunciando - ad alcuni emendamenti, non vorrei che l'invito al ritiro venga inteso come un atto diverso dal ritiro necessario per fare propri altri emendamenti già presentati da altri. Per cui la domanda che io pongo è questa: ci sono stati fatti alcuni inviti al ritiro su emendamenti che noi eravamo - e siamo disposti - a ritirare. Ritirando tali emendamenti, abbiamo un credito rispetto ad altri emendamenti, che poi andremo a votare, oppure no? Questo voglio sapere. È una domanda. Non so se mi sono espresso.

PRESIDENTE. Sia la segnalazione che la desegnalazione devono avvenire prima, perché non è possibile fare quest'operazione: ci troveremmo in una confusione enorme. Devono avvenire prima che venga espresso il parere, altrimenti si arriva al punto che la segnalazione o la non segnalazione vengono fatte a seconda del parere che viene dato.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, proprio questo vorrei evitare, perché mi pare che noi stavamo... mi perdoni, signor Presidente, stiamo cercando di imparare.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Di Pietro, ci mancherebbe.

ANTONIO DI PIETRO. L'emendamento Favia 10.9 è l'emendamento che noi volevamo ritirare e ci eravamo riservati di ritirare. Sentiamo esprimere su di esso dal relatore un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Una volta che lo ritiriamo, questo emendamento va nel conto di quegli emendamenti che abbiamo acquisito prima oppure no?

PRESIDENTE. No, onorevole Di Pietro. Ecco perché sarebbe stato meglio indicarlo prima. Quando lei fa proprio un altro emendamento, in quel momento dice: mi riservo. Poi arriva alla votazione dell'emendamento e, a seconda del parere che le viene espresso, allora decide se segnalarlo o non segnalarlo. Ecco lo scopo di indicarlo prima.

DAVID FAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, desegnaliamo il mio emendamento 10.9.

PRESIDENTE. Sta bene. Il parere del Governo?

FILIPPO PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore, ma con la precisazione che il Governo si rimette all'Assemblea sui tre emendamenti che contengono il termine della delega, gli identici emendamenti Melchiorre 10.253, Lanzillotta 10.254, e Ferranti 10.258, nonché sull'emendamento Favia 10.267.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.266 non era stato segnalato...

DAVID FAVIA. Lo abbiamo cambiato, lo abbiamo segnalato!

PRESIDENTE. Chiarito, c'è una risegnalazione sull'emendamento Favia 10.266, mentre il Governo si rimette all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Favia 10.267. Passiamo all'emendamento Di Pietro 10.10. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'emendamento Di Pietro 10.10 formulato dal relatore.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, anche in questo caso intervengo affinché resti agli atti, e mi riferisco soprattutto a questo Governo tecnico, che mi pare che su alcuni argomenti non è tecnico, ma fa delle scelte politiche di fondo di cui dovrà poi assumersi la responsabilità politica, e non solo. È una questione che verrà discussa molto. Anche in questo Parlamento ho sentito molti interventi che su questo tema la pensano come noi. Devo dire che fuori da questo Parlamento sono tutti quanti d'accordo, salvo poi qui cambiare. Mi riferisco alla non candidabilità e alla non possibilità di ricoprire la carica di parlamentare per coloro che vengono condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo (abbiamo indicato poi anche quali e a che titolo).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSY BINDI *(ore 18,05)*

ANTONIO DI PIETRO. Questo è il tema che noi poniamo in questa Aula: possiamo continuare, dopo tutto quello che è accaduto in questi anni, ad avere in Parlamento persone condannate con sentenza penale passata in giudicato per delitti non colposi, in particolare per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice di procedura penale, per delitti di estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, omesse comunicazioni di variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte alle misure di prevenzione, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso? Non possono essere candidate - noi pensiamo - queste persone; invece non solo le candidiamo, molto spesso le eleggiamo, molto spesso stanno anche in questo Parlamento e dequalificano sul piano etico, sul piano morale, sul piano politico stesso, la credibilità di questo Parlamento. Allora, credo che su questo tema sia importante che questo Parlamento si esprima.

Però vogliamo che resti agli atti che alcuni, invece, preferiscono che in questo Parlamento non siano rappresentati i cittadini solo incensurati, ma pure i cittadini condannati con sentenze penali gravissime, anche in via definitiva. Noi diciamo anche qualcosa in più con quest'emendamento, ossia che non solo non possono essere candidati, ma che perdono le condizioni di eleggibilità e, perdendo queste condizioni, vi deve essere pure la decadenza dichiarata dalla Camera dei deputati entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. Anche se il parlamentare viene condannato in costanza di mandato, la condanna definitiva per uno dei gravi reati di cui abbiamo parlato deve secondo noi comportare la decadenza d'ufficio, proprio per mandare un messaggio chiaro ai cittadini e all'opinione pubblica che, cioè, questo Parlamento riesce a fare pulizia da solo al proprio interno, senza bisogno che ogni volta debba intervenire la magistratura per cercare di riportare giustizia. Nel caso di specie poi abbiamo a che fare con casi in cui la magistratura è già intervenuta. È intervenuta in via definitiva, ha provveduto alla condanna, una condanna per reati gravissimi, ovviamente non colposi, e, ciononostante, si viene ricandidati, si viene eletti e si resta in questo Parlamento. Noi su questo tema stiamo portando avanti anche delle proposte di iniziativa popolare e, soprattutto, di referendum. Prendo atto che alcuni, nel mentre sto occupando il tempo che mi spetta e che nessuno può togliermi, invece si sente talmente offeso di quello che sto dicendo che mi chiede di smettere. La finisco qui in questo Parlamento, ma fuori di questo Parlamento i cittadini vi giudicheranno (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Granata. Ne ha facoltà.

BENEDETTO FABIO GRANATA. Signor Presidente, credo che questo articolo sia, nella complessità con cui sono stati presentati gli emendamenti, molto delicato, ma anche molto importante. Personalmente e a nome del gruppo di Futuro e Libertà sottoscriviamo e sosteniamo gli emendamenti Di Pietro 10.11 e 10.13, perché di fatto questi due emendamenti non fanno altro che introdurre, all'interno del provvedimento anticorruzione, quel codice etico antimafia sulle candidature approvato all'unanimità da tutti gli schieramenti politici e da tutti i partiti presenti in Commissione bicamerale antimafia, che prevedeva e che prevede che, per alcuni reati particolarmente gravi e di particolare allarme sociale, che poi sono stati elencati dall'onorevole Di Pietro, che vanno dall'associazione mafiosa alla corruzione, dal traffico illecito dei rifiuti, al peculato, ci sia, non come principio portante per i partiti il cosiddetto e fondamentale principio di presunzione di innocenza, ma una norma che vieta la candidatura a quei soggetti che sono stati soltanto per questi reati rinviati a giudizio.

Per quanto riguarda l'emendamento Di Pietro 10.10 che, invece, parla di sentenza passata in giudicato, ma lasciando sostanzialmente - in questo chiedo anche un approfondimento ai colleghi - indeterminata totalmente la tipologia del reato, ci sembra che non siamo nella giusta direzione. Quello che voglio dire è che il Parlamento oggi dovrebbe confermare con un voto, soprattutto agli emendamenti Di Pietro 10.11 e 10.13, e poi via via ne esamineremo altri, quei principi che in Commissione bicamerale antimafia coerentemente tutte le forze politiche, dal PD a Futuro e Libertà, hanno approvato e hanno votato, lamentandosi poi che non venissero applicate, ma dipende dai partiti applicarle. E, in questo caso, se il Parlamento introduce nella normativa questi due emendamenti e, quindi, formula l'articolato dell'articolo 10 in modo da prevedere un'esclusione dall'eleggibilità di tutti coloro i quali sono stati rinviati a giudizio per associazione mafiosa, associazione a delinquere, peculato, traffico illecito dei rifiuti e via dicendo, dà un bel segnale all'Italia di effettiva volontà di rinnovamento della politica. Questo è il senso di questi due emendamenti sui quali Futuro e Libertà non soltanto voterà a favore, ma attende una prova di coerenza da parte di quegli schieramenti politici che in Commissione antimafia hanno votato apertamente per questo tipo di impostazione e che, poi, invece l'hanno trasgredita nella prassi, perché hanno candidato regolarmente circa quarantadue non solo rinviati a giudizio, ma anche condannati per questi reati gravi. Quindi, in questo senso aggiungo la mia firma e annuncio il voto favorevole di Futuro e Libertà sugli emendamenti Di Pietro 10.11 e Di Pietro 10.13.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, francamente devo dire che sia questo intervento che l'altro che è stato fatto prima con riferimento all'articolo 6, a sostegno di alcuni emendamenti, mi sembra che siano stati fatti sicuramente secondo principi condivisibili, ma non tenendo conto che c'è un articolo 10 - infatti qui stiamo parlando dell'emendamento Di Pietro 10.10 sostitutivo dell'articolo 10 del provvedimento in discussione - come se l'articolo 10, che prevede la delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, come se questo articolo 10 non vi fosse. Dunque è come se oggi qui nelle Commissioni in tutto questo tempo, in tutto questo anno di lavoro, non si fosse fatto nulla e sento intervenire parlamentari che oggi pongono questo problema, come se soltanto questo emendamento, oggi, portasse a definire che persone condannate con sentenze passate in giudicato per gravissimi delitti quali appunto quelli riguardanti la criminalità organizzata e altri delitti contro la pubblica amministrazione, questo fosse introducibile soltanto attraverso l'emendamento che è a firma Di Pietro. In realtà non è così. Faccio questo intervento per una questione di rispetto del lavoro che è stato fatto nelle Commissioni. C'è un articolo 10 che prevede una delega che detta criteri molto stringenti, che fa salvi già tutti gli effetti che riguardano la materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici e anche la materia riguardante l'interdizione temporanea, quindi le pene accessorie, sull'effettività delle quali noi molto crediamo anche in connessione con i delitti riguardanti la corruzione. L'articolo 10 stabilisce, inoltre, che sia prevista proprio la incandidabilità per chi ha riportato condanne superiori a due anni di reclusione per tutti i delitti riguardanti la pubblica amministrazione e altri gravi delitti per i quali la legge prevede una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni. Allo stesso modo la lettera d) prevede, tra i principi di delega, anche il

riferimento all'incandidabilità anche nel caso in cui non vi sia sentenza di condanna ma di patteggiamento; prevede l'incandidabilità per chi si è macchiato di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e *quater*, del codice di procedura penale, cioè quelli riguardanti la criminalità organizzata.

Quindi francamente devo dire che, fermi restando i principi che ho sentito ribadire anche dall'onorevole Granata, rimango stupita, perché in realtà sembra che l'emendamento introduca qualcosa di nuovo rispetto a quello che è presente nel provvedimento, nell'articolo 10, rispetto quindi al lavoro delle Commissioni che, rispetto al Senato, ha apportato anche modifiche più rigorose. Per questo non possiamo votare l'emendamento Di Pietro 10.10, perché quell'emendamento sostanzialmente vuole duplicare, vuole sostituire l'articolo 10 del disegno di legge ma, al contrario, riteniamo che tale articolo sia il frutto di un lavoro, di una delega molto rigorosa rispetto alla quale peraltro abbiamo chiesto che il termine di un anno previsto per l'attuazione sia ridotta almeno di sei mesi dal momento che sono passati oltre un anno per i lavori delle Commissioni.

È questa la serietà: fare in modo che la legge venga approvata prima dell'estate e che la delega venga esercitata. Cerchiamo di non fare discorsi solo demagogici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il tema è molto delicato e, francamente, vorrei dire, senza ripetere le osservazioni adesso svolte dalla collega Ferranti su questo testo, che noi non inseguiamo un giustizialismo di maniera con soluzioni tecnicamente infondate o molto discutibili. Tuttavia, alla domanda del cittadino comune, che si chiede come mai per partecipare ad un concorso per fare il bidello in una scuola debba esibire un certificato penale, mentre per fare il parlamentare non serve, obiettivamente, una risposta bisogna darla; però una risposta che abbia un suo punto di equilibrio.

Noi abbiamo presentato, con l'emendamento a mia prima firma 10.250, che preferiamo rispetto alle altre soluzioni, un'impostazione che sostanzialmente estende al Parlamento lo stesso regime di incandidabilità - solo nei casi di condanne passate in giudicato, ovviamente, per alcune categorie di seri reati - che vale per i consigli comunali, provinciali e regionali. Anche alla luce dell'articolo 114 della Costituzione, che prevede che la Repubblica si articola in comuni, province, regioni e Stato, sembrerebbe giusto che quel che è previsto per la candidabilità negli enti locali e nelle regioni sia previsto anche per il Parlamento. È chiaro che questa normativa è una normativa che nulla ha a che fare con il regime delle sanzioni accessorie: questo è stato ben chiarito dalla Corte costituzionale, con la sentenza del 15 maggio 2001, n. 132. È una normativa di attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, che prevede che l'accesso alle cariche pubbliche sia previsto nei limiti stabiliti dalla legge. Questi profili di onorabilità sono, appunto, un requisito richiesto alla luce dell'articolo 51 della Costituzione. Quindi, una normativa costituzionale che consente di darci una risposta dinanzi ad una richiesta che, comunque, è diffusa e presente nella società.

Noi vogliamo dire che si può affermare che i condannati per certi gravi reati non devono sedere in Parlamento. Riteniamo anche che il Parlamento tutto - da tutti i banchi - saprà trovare una soluzione unitaria ad un tema che riguarda l'etica pubblica e che riguarda esattamente il decoro delle istituzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, ha ragione l'onorevole Mantini: si tratta di un tema estremamente delicato, che prende le mosse da quello che è un principio, a mio avviso, assolutamente non scalfibile, neanche assumendo a pretesto meramente lessicale, scambiandola con una sorta di *tsunami* capace di travolgere tutti e tutto, la parola «antimafia».

L'articolo 27 della Costituzione impone, senza ombra di dubbio, che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Il Ministro Patroni Griffi si è felicemente incardinato - e non poteva essere diversamente - sui principi della Costituzione, rivendicando come presupposto ineliminabile perché possa essere assunta una decisione a carattere definitivo, la definitività del giudizio di responsabilità.

Su questo mi sembra che non ci possano e non ci debbano essere dubbi, salvo a legittimare giudizi che possono essere accelerati, decelerati, interessati, con un'interferenza della fase interinale del procedimento penale, intollerabile su quello che deve essere il percorso della politica. Sia ben chiaro: rispetto della sentenza definitiva ma nessun rispetto, ai fini definitivi, di quello che non ha il carattere del passaggio in giudicato.

Detto questo, signor Presidente, quello che è stato ben difeso dal collega, il dottor Di Pietro, nell'emendamento 10.10, presenta due patologie assolutamente convergenti dal punto di vista dell'accettabilità. Innanzitutto, stravolge il principio di presunzione di non colpevolezza ma, soprattutto, mi sia consentito, non indica quali siano i delitti non colposi - questa è l'espressione - per cui si deve essere stati condannati sicché noi dovremmo accettare, votando per questo emendamento, che, reati come l'ingiuria, la diffamazione, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, la violazione di domicilio, l'invasione di edifici, la deviazione di acque, il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui dovrebbero essere ostativi all'ingresso in Parlamento. A me sembra che questo sia inaccettabile, sia paradossale e sia frutto di una disinterpretazione del ruolo del Parlamento che, anziché porsi come intelligente ragionatore sui principi del sistema costituzionale e normativo, diventerebbe una sorta di crocifissione di chiunque, anche per fatti di rilevanza davvero minima, possa incorrere nelle ire della giustizia penale. Mi sembra pertanto che, sulla scorta di questi principi che vanno tenuti ben chiari, ben netti - e la norma proposta dal Governo mi sembra che risponda in qualche modo a questi principi - il Popolo della Libertà voterà «no» a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lenzi. Ne ha facoltà.

DONATA LENZI. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione di questo argomento, anche se non mi riferisco specificatamente all'emendamento di Pietro, per invitarvi a riflettere meglio perché siamo di fronte ad una riserva di legge costituzionale. L'articolo 65 dice che è la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con il mandato parlamentare. Sono d'accordo che dobbiamo prevedere l'incandidabilità ma se lasciamo al Governo il compito di fare un decreto legislativo, possiamo noi dire, e ci sentiamo in qualche modo compresi quando diciamo che dovrà prevedere i casi in cui non siano temporaneamente candidabili a deputati e senatori coloro che Questo sta nell'interdizione. Guardate il punto *m*) che introduce la sospensione per cui uno sta fuori due anni dall'Aula del Parlamento, viene sostituito dal primo dei non eletti poi quando ritorna il primo dei non eletti, torna indietro. Inviterei ad una riflessione più approfondita.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Muro. Ne ha facoltà.

LUIGI MURO. Signor Presidente, sarò molto breve ma io credo che il dibattito di questi ultimi minuti abbia chiarito come sia necessario, secondo me, approfondire un attimo questa problematica. A mio avviso l'onorevole Granata aveva chiarito in maniera evidente quale fosse questa problematica e ha detto con chiarezza che non era possibile approvare il principio secondo il quale coloro che sono condannati per un delitto non colposo non possono entrare in Parlamento perché andavamo a applicare in maniera generica un principio. Viceversa, ha detto che, se è vero come è vero che in determinati periodi - anche se dovrebbe essere sempre - l'etica e la morale comune vanno recepite dal Parlamento, in questo momento il codice etico che corrisponde, a nostro avviso, anche a quello che la gente sente al di fuori di questo palazzo, andrebbe assorbito nel nostre Aule e trasformato in legge. Quindi facciamo una proposta che determina anche un tentativo di fare chiarezza: accantoniamo tutti questi

emendamenti, riscriviamo il principio secondo il quale non possono entrare in Parlamento tutti coloro che, in base alle norme approvate dalla Commissione antimafia nel cosiddetto codice etico, si ritrovano in quelle condizioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Favia. Ne ha facoltà.

DAVID FAVIA. Signor Presidente, con questa serie di emendamenti tendiamo ad applicare la incandidabilità dei condannati per gravi motivi. Tutto il dibattito, sia quello che tende a delegare al Governo, sia quello che tende a dire che qualcosa, come sempre, nella vita è perfettibile e anche nei nostri emendamenti, rischia di essere estremamente ipocrita. Questo articolo è chiaramente incostituzionale, come è stato rilevato ai sensi dell'articolo 56. Infatti, non si può delegare perché si avrebbe non una legge - come dice l'articolo 56 -, ma una legislazione delegata, un decreto legislativo. Allora, siccome a parole, in tutte le sedi, siamo tutti d'accordo che i condannati per gravi motivi non devono entrare in Parlamento, accantoniamo questa materia, visto che abbiamo altre cose da discutere e da sancire. Possiamo adottare una norma tranquillamente condivisa e breve in cui diciamo che i condannati con sentenza passata in giudicato - anche in termini di sospensione per coloro con sentenza di primo grado, non è difficile regolarla - non possono entrare in Parlamento e credo che risponderemo a quello che ci chiede la gente al di fuori di queste mura. Tutto il resto sembra ipocrisia e sembra voler rinviare il problema che si dice di condividere, ma in realtà non lo si vuol fare.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori come vogliono procedere, considerato che l'onorevole Favia chiede l'accantonamento di questi emendamenti.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, vi sono anche altri emendamenti accantonati, e quindi l'articolo non lo voteremo comunque, ma vi è un problema di decisione iniziale: il testo è tutto sulla delega e sulla delega tutti abbiamo lavorato, gli emendamenti dei colleghi dell'Italia dei Valori mettono tutto in legge. Ovviamente si tratta di un'impostazione che è completamente differente rispetto a tutti gli altri gruppi parlamentari. Quindi, per quanto mi riguarda possiamo anche votarli.

DAVID FAVIA. Non tutti gli altri gruppi!

PRESIDENTE. Onorevole relatrice, è evidente che se accantoniamo questo emendamento, che è totalmente sostitutivo, dovremmo accantonare anche tutte le proposte emendative all'articolo 10 e quindi passare all'articolo 11.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Esatto, signor Presidente. Secondo me possiamo anche votarli, visto e considerato che si tratta di una scelta di base fra la delega e la disposizione di legge. Per un atto di cortesia potremmo accantonarli, ma significherebbe, ovviamente, in questo momento, interrompere i lavori sull'articolo 10.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, nel corso della discussione sono state poste delle questioni di carattere giuridico che hanno bisogno, a mio modo di vedere, di un ulteriore momento di riflessione. Quindi, capisco che, relativamente ad altri emendamenti, la relatrice dice che siamo nella condizione di votarli, però, trattandosi qui, come lei ha detto, signor Presidente, di un emendamento interamente sostitutivo, va da sé che non saremmo posti nella condizione di votare gli altri emendamenti nel momento in cui si dovesse accantonare l'emendamento principale sostitutivo.

Tra l'altro, credo, anche a nome del mio gruppo, e anche a seguito degli interventi svolti dai colleghi del mio gruppo, sarebbe importante verificare la disponibilità dei presidenti delle Commissioni e dei relatori al fine di accantonare l'intero articolo e passare all'articolo 11, in modo tale, anche qui, che non si perda ulteriore tempo in una discussione che ci impedirebbe comunque, entro il tempo che è stato stabilito delle 19,30, di concludere la discussione e la votazione dello stesso articolo in discussione.

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, credo che la relatrice abbia già spiegato il senso degli emendamenti. Se lei dovesse ritenere, possiamo anche accantonare l'intero articolo 10, tenga conto che poi dovremmo passare a un solo voto, quello sull'articolo 11, perché le avrei chiesto l'accantonamento dell'articolo 12 e dell'articolo 13; per cui noi termineremmo qui i lavori.

Non sarebbe un dramma, forse è meglio che andiamo a lavorare nelle Commissioni. Se questo dibattito lo si vuole continuare nelle Commissioni, possiamo farlo tranquillamente. Noi ritenevamo che l'articolo 10 fosse pronto per l'Aula però, se c'è qualcuno che ritiene che ancora sia necessario un ripensamento, nulla vieta che possiamo farlo. Quindi accantonerei tutto l'articolo 10. Sull'articolo 11, lo ripeto, e solo sull'articolo 11, possiamo procedere al voto, però poi ci dovremmo fermare perché le Commissioni non sono pronte sugli articoli 12 e 13.

PRESIDENTE. E gli altri accantonati dal 2 al 4?

DONATO BRUNO, *Presidente della I Commissione*. Lo stesso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto o c'è un'esplicita richiesta da parte delle Commissioni, o l'Aula deve votare, perché il presidente è stato chiaro: se accantoniamo l'articolo 10, votiamo soltanto l'articolo 11 e poi interrompiamo: va bene così? Perfetto. Guardo alla mia destra: mi sembra che ci sia l'accordo anche da parte degli altri gruppi, quindi procediamo.

(Esame dell'articolo 11 - A.C. 4434-A)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 (*vedi l'allegato A - A.C. 4434-A*), al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Ruggeri, Proietti Cosimi, Boccuzzi, Pizzolante, Boccia.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti 518

Votanti 516

Astenuti 2

Maggioranza 259

*Hanno votato sì 515
Hanno votato no 1).*

A questo punto sospendiamo l'esame del provvedimento in oggetto e chiedo come si intenda procedere perché il punto successivo all'ordine del giorno...

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, se spetta a lei fare una proposta, attendo che la Presidenza la faccia, altrimenti la faccio io.

PRESIDENTE. La proposta del Presidente è seguire l'ordine del giorno. Sospendendo l'esame del punto che stiamo esaminando, il punto successivo all'ordine del giorno è il decreto-legge.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, credo sia opportuno chiarire all'Aula che possiamo proseguire sull'ordine del giorno a condizione che domani si riprenda dal punto che noi abbiamo lasciato, cioè il disegno di legge anticorruzione. Questo mi pare evidente. Quindi vuol dire che noi ci impegniamo adesso a concludere e, se non è concluso, domani si riprende dall'ordine del giorno. Diversamente sarebbe meglio chiudere i lavori questa sera, se non c'è accordo su questo punto.

PRESIDENTE. Il provvedimento ha solo due emendamenti quindi se c'è un accordo tra i gruppi è assolutamente fattibile poterlo concludere in serata, basta che vi esprimiate e noi siamo a posto.

SIMONE BALDELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, credo sarebbe più opportuno procedere secondo l'ordine dei lavori che ci siamo dati.

Interrompendo questo provvedimento a questo punto, Presidente, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo che si è riunita la scorsa settimana, aggiorneremo i lavori domani mattina con le votazioni relative alle nomine nelle *authority*, e poi domani pomeriggio riprenderemo con questo provvedimento, atteso che poi il Comitato dei nove dovrà ultimare alcune fasi relative a pareri che non sono stati dati su emendamenti. Quindi, credo, Presidente, che inoltrarci in un decreto-legge che - lo ricordo, Presidente - è un provvedimento che il nostro Regolamento non prevede di contingentare, secondo me in questo momento forse non sarebbe un'operazione opportuna, nel senso che in questo momento abbiamo avuto dei motivi per non procedere ulteriormente su questo provvedimento specifico, ma il decreto-legge in questione, è stato messo volutamente in una formula successiva a questo provvedimento proprio per dargli priorità. Se questo si interrompe, rimane così, Presidente.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, le cose sono chiare. Mi pare evidente che a questo punto seguiamo semplicemente, almeno per quanto ci riguarda, con l'interruzione di questo provvedimento, il cui esame sarà ripreso domani pomeriggio dopo il voto relativo alle *authority*.

ANGELO COMPAGNON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO COMPAGNON. Signor Presidente, va bene, anche da parte nostra vi è l'assenso, pur consapevoli del fatto che anche il secondo è un provvedimento che dobbiamo prima o poi completare. Rimane il fatto che ormai questa sera, avendo già concordato di concludere verso le 19, è meglio sospendere qui e riprendere domani mattina, con l'impegno a concludere l'esame anche dell'altro provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo*).

PRESIDENTE. Sta bene. L'esame del provvedimento sarà ripreso domani pomeriggio.

La seduta termina alle 18,50.

Emendamenti approvati

Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o diffamazione con le seguenti: , diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

5. 250. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Sisto. **(Approvato)**

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire le parole: o riferisce con le seguenti: all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico.

Consequentemente, al medesimo capoverso:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

2-ter. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

5. 600. (*Nuova formulazione*). Governo. **(Approvato)**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – (*Prevenzione della corruzione nelle Regioni, negli enti locali, negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo*). – 1. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui agli articoli da 1 a 5 della presente legge, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti

locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015 e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

3. Attraverso intese in Conferenza Unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. **8. 600.** Governo. **(Approvato)**

Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: o del valore aggiungere la seguente: patrimoniale. **9. 252.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Sisto. **(Approvato)**